

Pubblicato il 06/02/2018

N. 00644/2018 REG.PROV.PRES.  
N. 15869/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 15869 del 2014, proposto da:

Giuseppe Malgioglio, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Maria Fucci, Fabio Buono, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;

*contro*

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

- del provvedimento di non ammissione/esclusione del ricorrente dal concorso pubblico per la partecipazione al quinto corso triennale di 300 allievi Marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, emesso in data

11.11.2014;

- dell'art. 2, comma 1, lettera sub b) punto 1 del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione al 5° corso triennale (2015-2018) di 300 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri;

- di ogni atto presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso, incluse, ove medio tempore predisposte, la graduatoria dei candidati ammessi alla procedura concorsuale e la graduatoria finale di merito dei candidati che risulteranno vincitori;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;

Rilevato che all'udienza pubblica del 15 novembre 2017, fissata ai soli fini dell'acquisizione della dichiarazione di permanenza o meno dell'interesse alla decisione, il difensore di parte ricorrente ha rappresentato il venir meno dell'interesse del suo assistito alla coltivazione del presente giudizio, confermando così la dichiarazione già versata in atti in data 14 novembre 2017;

Ritenuto, in ragione della richiesta del difensore di parte ricorrente, di dover dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuta la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Così deciso in Roma il giorno 5 febbraio 2018.

**Il Presidente**  
**Concetta Anastasi**

IL SEGRETARIO